

Restituzione dell'IVA non dovuta: l'Agenzia dell'entrate chiarisce termini, presupposti e limiti applicativi

L'Agenzia chiarisce l'applicazione dell'art. 30-ter, D.P.R. 633/1972 sulla restituzione dell'IVA indebitamente versata: termine biennale dal versamento o dal verificarsi del presupposto; legittimato è il cedente/prestatore, dopo aver restituito al cessionario l'IVA di rivalsa e dopo che il cessionario l'ha riversata all'Erario a seguito di accertamento definitivo. È escluso il rimborso in caso di frode.